

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni e non richiedendo rendicontazioni della spesa, non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi.

1. FONDO FINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI-CAP. 7081-LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART 9

L'art. 9 della legge 281/70, modificato dalla legge 158/90, art. 3, istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

In tale fondo affluiscono la quota fissa e quella variabile di cui alla legge 158/90 e gli stanziamenti di leggi varie di settore.

Si fa presente inoltre che in applicazione dell'art. 3 c. 10 della legge 549/95 cessano i finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario dal 1.1.96.

1.1 a) LEGGE 158/90 ART. 3 lett. a)

Autorizza un limite d'impegno di cui alla legge 574/65 per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici facendo capo alla quota fissa. Lo stanziamento di lire 4,651 miliardi a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome è stato impegnato ed erogato.

b) LEGGE 158/90 ART. 3 lett. b)

Rappresenta la quota variabile di lire 132,690 miliardi in conto residui 1995. L'importo è stato impegnato ed erogato a favore delle Regioni.

1.2 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, lett. a)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Nel decorso esercizio 1996 sono state impegnate ed erogate a favore delle regioni complessive lire 16,580 miliardi ed hanno riguardato somme perenti reiscritte in bilancio.

Nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 6,026 miliardi in conto residui 1991/92.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 69,651 miliardi.

Sono state accertate al 31.12.1995, perenzioni di provenienza 1991 per lire 14,353 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, lett. c)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Nel corso dell'esercizio 1996 sono state impegnate ed erogate lire 0,935 miliardi, provenienti da importi perenti reiscritti in bilancio. Sono stati accertati residui propri per lire 3,844 miliardi e perenzioni di provenienza 1991 per lire 0,890 miliardi.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario

Autorizza un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld, per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1996 sono state impegnate ed erogate complessive lire 1,415 miliardi in conto competenza.

I fondi recati dalle predette leggi 153, 352 e 403 vengono devoluti, a valere su annualità di limiti di impegno, sulla base di un predeterminato quadro finanziario rappresentativo delle anticipazioni effettuate dalle Regioni sul concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli per il finanziamento dei piani di sviluppo agricoli e, quindi, le somme trasferite rispecchiano corrispondenti spese per opere realizzate.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura

Il decreto legge 19 gennaio 1996, n. 26 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, autorizzando per l'esercizio 1996 risorse per complessive lire 700 miliardi.

Il citato importo è stato impegnato ed erogato.

Lo stato attuativo degli interventi previsti nei programmi regionali viene illustrato al Parlamento attraverso la relazione che il Ministro dell'Agricoltura presenta entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 2, comma 6, dell'ex lege 752/86.

1.3 ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

La competenza di lire 0,970 miliardi è stata impegnata ed erogata, si è inoltre provveduto ad impegnare ed erogare l'importo di lire 1,940 miliardi in conto residui 1995.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla precedente legge, assegna alla regione Marche ulteriori risorse per gli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

La competenza pari a lire 4,850 miliardi è stata impegnata ed erogata, si è inoltre provveduto ad impegnare ed erogare l'importo di lire 4,850 miliardi in conto residui 1995.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93 viene disposta la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni dalle leggi n. 122/89, 208/91, 292/68 e 10/91.

• LEGGE 122/89, ARTT. 3 E 6

Autorizza limiti di impegno ammontanti a complessive lire 52,490 miliardi per il finanziamento di parcheggi realizzati da amministrazioni comunali appartenenti a Regioni a statuto speciale e Province autonome.

La competenza è stata impegnata ed erogata per lire 38,750 miliardi pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle deliberazioni di approvazione dei programmi regionali.

LEGGE 208/ 91

I fondi provenienti dal Ministero del Tesoro, riguardano interventi per piste ciclabili e pedonali.

Lo stanziamento di tale legge è cessato nel 1995, gli impegni sono stati regolarmente assunti. Le erogazioni avvengono in tre tranches (40%+40%+20%). Nel corso dell'anno si è provveduto ad erogare residui propri per lire 0,706 miliardi.

LEGGE 292/68, ART. 1

I fondi provenienti dal Ministero Beni Culturali riguardano interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Con i criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni sono state stabilite le assegnazioni, i cui impegni debbono avvenire all'inizio di ciascun esercizio mentre le erogazioni in base ai programmi deliberati dalle Regioni in tre tranches (40%+40%+20%).

Nell'esercizio 1996 è affluita nel capitolo una competenza pari a lire 18,048 miliardi.

Tale somma è rimasta quale residuo di stanziamento da ripartire da parte della Conferenza Stato-Regioni a favore delle sole Regioni a Statuto Speciale e Provincie Autonome.

LEGGE N. 10/91, art. 11

Trattasi di risorse per il risparmio energetico provenienti dal Ministero dell'Industria per competenze trasferite alle Regioni.

Lo stanziamento, per il 1996, è stato di lire 24,582 miliardi, per il quale si è provveduto all'impegno e all'erogazione a favore delle Regioni a statuto speciale e Provincie autonome.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 - CAP. 7082

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

Nel corso dell'esercizio 1996 si è provveduto all'erogazione della somma di lire 281 miliardi in conto residui 1995.

Al 31 dicembre 1996 è stato accertato un residuo di stanziamento di lire 520 miliardi pari alla copertura, riguardante interventi in conto capitale. La somma di lire 19 miliardi, residuo di stanziamento 1995, destinata agli istituti zooprofilattici sperimentali ed agli istituti di ricovero e cura, ha costituito economia di bilancio in quanto non è stata concessa la richiesta deroga al blocco degli impegni.

3. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 1, COMMA 2 - CAP. 7083

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze, colpite dagli eventi atmosferici

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Sono stati impegnati ed erogati lire 145,500 miliardi, in conto residuo di stanziamento 1995, la competenza pari a lire 291 miliardi è stata solo impegnata.

Inoltre è stato erogato l'importo di lire 72 miliardi in conto residui propri 1995.

4. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80 - CAP. 7089

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati

Le risorse disponibili da trasferire unicamente alla Regione Campania comprendono lire 9,700 miliardi di residui di stanziamento 1996, lire 35,850 miliardi di residui propri e lire 65 miliardi provenienti dall'esercizio 1991 che al 31.12.1996 sono perenti agli effetti amministrativi.

Non sono stati effettuati impegni ed erogazioni.

5. LEGGI 26 APRILE 1983, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17. COMMI 31) (FONDI FIO) - CAP. 7090

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetto di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza Regionale, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da

sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, sono messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Restano da devolvere i fondi di provenienza BEI, introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata n. 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

Nel decorso esercizio 1996 sono confluite nel fondo complessivamente lire 212,607 miliardi.

Gli impegni assunti e le relative erogazioni in conto residui sono stati pari a lire 48,989 miliardi e lire 178,394 miliardi sono stati impegnati ed erogati sulla competenza.

Al 31.12.1996 residuano lire 14,776 miliardi.

6. FONDO PER INTERVENTI P.R.S. E AZ.ORG. 6.3 -CAP. 7095-
LEGGE 64/86

Delle disponibilità 1996, affluite al Cap. 7095 con provvedimento del Tesoro, di lire 1.353,223 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 943,256 miliardi con un residuo proprio di lire 4 miliardi ed un residuo di stanziamento di lire 405,967 miliardi.

Inoltre sono stati impegnati ed erogati i residui di stanziamento di lire 16 milioni ed erogati i residui propri del 1995 pari a lire 2,984 miliardi.

7. FONDO PER INTERVENTI PER LA SARDEGNA CENTRALE - CAP. 7096
- LEGGE 644/94, ART 8 BIS

Sul capitolo si registrano residui propri provenienti dal 1995 pari a lire 200 miliardi

8. SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI ED ENTI LOCALI IN ORDINE A
COMPETENZE RESIDUE ATTRIBUZIONI AL MINISTERO DEL BILANCIO
RIGUARDANTI IL SOPPRESSO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL
MEZZOGIORNO - CAP. 7097

Su tale capitolo è affluita la somma di lire 248, 137 miliardi, gli impegni sono stati di lire 10,384 miliardi, i residui di stanziamento di lire 237,753 miliardi. In conto residui è stata inoltre impegnata la somma di lire 179,830 miliardi di cui lire 162,757 miliardi a favore del Tesoro. I pagamenti in conto residui sono stati di lire 25 miliardi ed in conto competenza di lire 8,760 miliardi.

9. FONDO COMPLETAMENTO PROGRAMMA ABITATIVO TITOLO VIII L.
219/81 E ART. 22 D.L. 244/95 CONVERTITO NELLA L. 341 -
CAP. 7098

Nell'esercizio 1996 sono stati stanziati lire 368,950 miliardi di cui lire 24,600 miliardi sono stati impegnati ed erogati a favore della contabilità speciale delle aree esterne del Comune di Napoli.

Inoltre il programma è stato decurtato di lire 200 miliardi per cui si è registrato un residuo di stanziamento di lire 144,350 miliardi.

10. FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA LEGGE 97/94 - CAP. 7102

Capitolo di nuova istituzione per interventi a favore delle zone di montagna.

Lo stanziamento assegnato di lire 50 miliardi non è stato impegnato e rappresenta residuo di stanziamento al 31.12.96.

11. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 - CAP. 7500

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici

Nell'esercizio 1996, si è provveduto ad impegnare la somma di lire 94,190 miliardi in conto residui di stanziamento 1995.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Legge 15 novembre 1993, n.458**“Interventi urgenti per il sistema informativo, per le attrezzature, e per i servizi dell'Amministrazione Giudiziaria”**

La legge 458/93 si propone come obiettivo la prosecuzione degli interventi già prevista dal D.L. 31 luglio 1987 n.320, convertito nella Legge 3 ottobre 1987 n.401, e in tal senso, le modalità già previste dal D.L. 26 marzo 1990 n.64, convertito dalla Legge 25 maggio 1990 n.24, tendenti a semplificare le procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di varia natura.

Le spese autorizzate sono quindi finalizzate da un lato alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture edilizie, dall'altro al potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei beni strumentali: ciò sia in relazione alle accresciute esigenze derivate dal nuovo processo penale sia in relazione alle necessità di dare piena attuazione alla legge istitutiva del Giudice di Pace.

Art.2

In questa prospettiva, l'art.2 ha autorizzato sul cap. 7001 una spesa pari a L.30 miliardi per il 1993, L.50 miliardi per l'anno 1994, L.20 miliardi per l'anno 1995 e L.38,8 miliardi per l'anno 1996.

Tali importi sono stati così rideterminati dalle Leggi Finanziarie e sono state destinate ad interventi di ristrutturazione di edifici, anche non demaniali nonché all'acquisizione di altri edifici da destinare ad uffici giudiziari, a servizi minorili o all'amministrazione centrale.

Alla scopo di operare in modo quanto più spedito possibile, si é fatto ricorso alle procedure di assegnazione fondi regolate dall'art.17, comma 23 della Legge 67/88 (assegnazione fondi a favore dei Provveditorati Regionali alle opere Pubbliche).

Nel corso del 1996 sono state assegnate somme ai suddetti Provveditorati per interventi come di seguito specificati:

1. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia in conto competenza 1996 per lavori di manutenzione straordinaria all'aula bunker di Via Sandron - Palermo e per la costruzione di un aula di massima sicurezza ad Agrigento. Inoltre sono stati interessati da lavori i Palazzi di Giustizia di Catania e Palermo. Con i residui 1995 sono stati autorizzati lavori di ristrutturazione al Palazzo di Giustizia di Palermo e creato un parcheggio per l'Aula bunker di Catania Bicocca.
2. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, in conto competenza 1996 per lavori al Commissariato per la liquidazione agli usi civili di Bari.
3. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Umbria per la realizzazione di interventi al Palazzo di Giustizia e all'Aula bunker di Perugia.

4. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto per la ristrutturazione del Tribunale di Venezia
5. Al Provveditorato Regionale alla Opere Pubbliche per la Lombardia in conto competenza per la costruzione di due Aule bunker a Milano e in conto residui 1995 per la realizzazione di due montacarichi al Tribunale di Milano.
6. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna, in conto competenza 1996, per lavori di ristrutturazione al Tribunale di Parma e in conto residui 1995 per lavori allo stesso Tribunale.
7. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana in conto competenza 1996 per la ristrutturazione del Palazzo Buontalenti di Firenze e in conto residui 1995 per la ristrutturazione allo stesso Palazzo.
8. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Trentino Alto Adige in conto residui 1995 per la ristrutturazione della Corte di Appello di Trento.
9. Al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, in termini di competenza per lavori al Tribunale Penale di Roma e in conto residui per lavori alla Pretura e al Tribunale di Roma.

LEGGE 15 novembre 1996, n. 579

Conversione con modificazione del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, recante “Provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l’accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti.....”

La legge 579/96 ha autorizzato una spesa di L.27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale (art.2 d.l. 479/96) la suddetta somma é iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici. Questa Amministrazione é tenuta ad assicurare esclusivamente, il supporto tecnico nell’attività di progettazione ed esecuzione delle opere.

Nuove Leggi intervenute dopo la**Presentazione della R.P.P. 1997**

Si comunica che dopo la presentazione della R.P.P. 1997 è stata approvata e pubblicata sulla G.U. n.192 del 19/08/97 la legge 22/07/97 n.276 recante “Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari...”.

Tale legge all’art.14, comma 7, autorizza una spesa di L.10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 per l’approntamento di strutture mobiliari necessarie all’attività delle sezioni stralcio.